

**ACCORDO ATTUATIVO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L'AZIENDA
OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE
ANNI ACCADEMICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026**

TRA

L'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore pro - tempore, Prof. Stefano GEUNA, nato a Torino, il 25.09.1965, per la carica domiciliato a Torino, via G. Verdi n. 8;

E

L'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, in prosieguo d'atto denominata "Azienda", con sede legale in Cuneo (CN), Via Michele Coppino 26, nella persona del Responsabile della S.S. Formazione e Valutazione degli Operatori, dott. Piergiorgio Benso, nato a Cuneo (CN) il 17/09/1957 - Codice Fiscale BNSPGR57P17D205E, delegato dal Direttore Generale dott.ssa Elide Azzan

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, all'art. 6, comma 2, prevede specificamente che, per soddisfare le specifiche esigenze del S.S.N. connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del S.S.N., le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che i rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le Università, le Aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli IRCCS e gli Istituti zooprofilattici sperimentali;
- Il D.Lgs. 368/1999 e in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- Il DPCM 6 luglio 2007 ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 368/1999, che disciplina i rapporti del Medico in formazione con l'Università e la Regione;
- Il Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- Il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- il suddetto Decreto ha previsto che per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite

nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro.

Le strutture di rete si distinguono in:

a) strutture di sede: a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;

b) strutture collegate: sono di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria.

Le strutture di cui sopra (punti a) e b)) devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.

c) strutture complementari: sono strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.

- il D.I. n. 402/2017 stabilisce che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi.
- Il Decreto direttoriale MIUR 19 luglio 2021, n. 21231 che ha stabilito di accreditare le Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Torino elencando per ognuna la relativa lista delle strutture della rete formativa;
- il Protocollo d'Intesa Regione Piemonte/Università, di seguito denominato Protocollo, approvato con deliberazione di G.R. n. 29-6659 del 23 marzo 2018 ha disciplinato le modalità di reciproca collaborazione tra gli Enti in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e sue modifiche ed integrazioni;
- l'art. 2 del predetto Protocollo prevede che le modalità di utilizzazione delle strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola siano definite attraverso Accordi Attuativi tra l'Università e le singole Aziende sanitarie;
- le strutture dell'Azienda sono state individuate dall'Università su proposta dei Consigli delle Scuole tenendo conto degli standard e requisiti di cui al DI 402/2017 e al decreto MIUR 21231/2021 di cui in premessa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Le modificazioni o integrazioni degli allegati, relativi agli elenchi delle Scuole di Specializzazione e delle corrispondenti strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica potranno avvenire con scambio di note e non comportano modificazioni al presente Accordo.

Art. 2

Oggetto dell'Accordo

L'Azienda si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa.

Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l'Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.

L'Azienda consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia.

Per quanto riguarda l'accesso al servizio mensa è consentito alle stesse condizioni del personale dipendente.

L'Azienda dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei.

Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l'obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi.

L'Azienda garantisce, per le strutture dell'Allegato, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

L'Azienda assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell'allegato/i; inoltre assume l'obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.

Art. 3

Organizzazione dell'attività formativa ed assistenziale

I Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione definiscono per ogni specializzando i tempi e le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che devono aver personalmente eseguiti per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.

All'inizio di ogni anno accademico, i Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione di cui all'Allegato comunicano al Legale Rappresentante dell'Azienda, i nominativi degli specializzandi e la durata del periodo di formazione di questi.

La formazione specialistica è disciplinata dagli ordinamenti didattici ed è impartita sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione. Almeno il 70% delle attività formative dello specializzando è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).

La formazione dei medici in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'Azienda presso la quale è assegnato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 3.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica, come specificato nel contratto di formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno.

L'accertamento delle attività è demandato ai Dirigenti Responsabili delle Strutture di afferenza o ai tutor per le attività professionalizzanti, che rispondono di tale controllo ai Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione, i quali ne certificano la congruità.

Art. 4 Attività didattica

L'Azienda mette inoltre a disposizione delle Scuole i dirigenti della struttura presso la quale si svolge la formazione stessa per l'eventuale svolgimento sia di corsi di insegnamento sia di attività ad integrazione della formazione connessa alla didattica.

Gli incarichi di insegnamento per i corsi previsti dall'Ordinamento didattico saranno deliberati annualmente dagli organi universitari competenti secondo l'ordinamento dell'Ateneo, sulla base delle proposte dei Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione formulate tenendo conto degli specifici curricula didattici, scientifici ed assistenziali.

Art. 5 Tutor

Gli specializzandi sono guidati nelle loro attività formative ed assistenziali da tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor, designati annualmente dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa.

I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili.

Lo svolgimento di funzioni di tutorato, che costituisce parte integrante dell'orario di servizio, sono affidate, pertanto, a personale universitario strutturato, ovvero a personale dipendente del SSN o a personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con il SSN.

Ai sensi dell'art. 38 comma 5 del D.Lgs. 368/1999, l'attività tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti degli specializzandi, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale

Art. 6

Copertura assicurativa

Agli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica.

L'Azienda presso la quale si svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In ogni caso, l'Azienda deve garantire agli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventi che possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità, anche avvalendosi di polizze assicurative già esistenti.

L'Azienda si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell'evento all'Università per gli adempimenti di competenza.

Art. 7

Sorveglianza sanitaria e fisica

Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica a svolgere l'attività clinica, le AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e San Luigi di Orbassano effettuano per gli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Torino gli stessi esami clinici previsti dalle norme di legge per il personale dipendente del S.S.N.

Degli accertamenti sanitari effettuati dovrà essere data comunicazione all'Università.

Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati dall'Azienda di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.

L'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino provvederà, altresì, ad erogare a tutti gli specializzandi la formazione di cui all'art. 37 D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 s.m.i.

Art. 8

Sicurezza

L'Azienda si impegna ad informare ogni specializzando ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 D.Lgs. 81/08, sui regolamenti interni nonché sulle eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività.

L'Azienda garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni sono idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza nell'Azienda lo specializzando è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.

L'Azienda si impegna a dare comunicazione all'Università degli accertamenti sanitari effettuati.

Art. 9

Trattamento dei dati e privacy

L'Azienda effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo specializzando, in qualità di soggetto autorizzato dall'Azienda, è altresì, tenuto:

- a seguire le istruzioni, policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni informative o formative in materia di protezione dei dati personali;
- a segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni dati di dati o anomalie (es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) al Direttore della struttura o referente aziendale secondo la policy in materia di data breach;
- a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli specializzandi, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati per gli obblighi di legge sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

L'Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l'Università, da tutte le richieste e responsabilità, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente qualora non imputabili alla stessa Università.

Art. 10

Oneri

Resta inteso che l'attuazione del presente Accordo non comporta oneri aggiuntivi per l'Ateneo e per l'Azienda, rispetto a quelli derivanti dal Protocollo e dal presente Accordo.

Art. 11

Validità

Il presente Accordo ha validità per 5 anni accademici a decorrere dall'a.a. 2021/2022 e comunque fino all'approvazione del nuovo Accordo Attuativo.

Art. 12

Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete formativa della scuola.

Art. 13

Spese di bollo e registrazione

Il presente Accordo sarà soggetto all'imposta di bollo a cura ed a spese dell'Azienda, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi di Torino
Il Rettore
Prof. Stefano Geuna
(Documento firmato digitalmente)

Per l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle
Il Responsabile S.S. Formazione e Valutazione degli Operatori
Dott. Piergiorgio Benso
(Documento firmato digitalmente)

**ACCORDO ATTUATIVO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
TORINO E L'AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE
ANNI ACCADEMICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024 – 2024/2025 –
2025/2026**

OSPEDALE S. CROCE E CARLE

Scuola	Strutture collegate
Allergologia ed immunologia clinica	Allergologia e fisiopatologia respiratoria 0101 Pneumologia 6801
Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore	Terapia intensiva 4901 Terapia intensiva 4902 Terapia intensiva 4906
Audiologia e foniatria (non accreditata per l'a.a. 2020/2021)	Otorinolaringoiatria 3801
Chirurgia generale	Chirurgia generale 0901
Chirurgia maxillo-facciale	Odontoiatria e stomatologia 3501
Chirurgia vascolare	Chirurgia vascolare 1401
Ematologia	Ematologia 1801
Endocrinologia e malattie del metabolismo	Malattie endocrine, del ricambio e nutrizione 1902
Genetica medica	Medicina laboratorio 9801
Geriatria	Geriatria 2101
Igiene e medicina preventiva	Direzione Sanitaria d'azienda 1004

Malattie dell'apparato cardiovascolare	Cardiologia 0801
Malattie dell'apparato digerente	Gastroenterologia 5801
Medicina d'emergenza-urgenza	Pronto soccorso 5101
Medicina interna	Medicina generale 2601
	Medicina generale 2602
Medicina nucleare	Medicina nucleare 6101
Microbiologia e virologia	Medicina laboratorio 9801
Neurochirurgia	Neurochirurgia 3001
Neurologia	Neurologia 3201
Neuropsichiatria infantile	S.C. Neuropsichiatria infantile 3301
Oftalmologia	Oculistica 3401
Ortopedia e traumatologia	Ortopedia e traumatologia 3603
Otorinolaringoiatria	Otorinolaringoiatria 3801
Pediatria	Neonatologia 6201
	Nido 3101
	Pediatria 3901
Radiodiagnostica	Radiologia 6901
Scienza dell'alimentazione	Dietetica e nutrizione clinica 1903
Urologia	Urologia 4301

Scuola	Strutture complementari
Medicina interna	Anestesia e rianimazione
	Pediatria 3901
	Radiologia 6901
Scuola	Strutture
Fisica Medica	S.C. Fisica sanitaria
Scuola	Requisiti specifici strutturali*
Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore	Otorinolaringoiatria 3801
	Oculistica 3401
	Ortopedia e traumatologia 3603
	Chirurgia plastica 1201
	Neurochirurgia 3001
	Chirurgia vascolare 1401
	Cardiochirurgia 0701
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica (non accreditata dall'a.a. 2018/2019)	Dermatologia 5201
	Medicina generale 2601
	Terapia intensiva 4902
	Chirurgia plastica 1201
Ematologia	Pronto soccorso
Endocrinologia e malattie del metabolismo	Pronto soccorso
	Cardiologia 0801
Geriatrics	Medicina generale 2602

Malattie dell'apparato cardiovascolare	Pronto soccorso
Malattie dell'apparato digerente	Pronto soccorso
Medicina dello sport e dell'esercizio fisico	Pronto soccorso
Medicina d'emergenza-urgenza	Terapia intensiva 4906
	Terapia intensiva 4902
	Terapia intensiva 4901
	Unità coronarica 5001
	S.C. Cardiologia
	S.C. Medicina interna
	Ostetricia e ginecologia 3702
	Pediatria 3901
	Anestesia e rianimazione
Medicina interna	Cardiologia 0801
	Ematologia 1801
	Gastroenterologia 5801
	Malattie endocrine, ricambio e nutrizione 1902
	Malattie infettive e tropicali 2401
	Nefrologia 2901
	Neurologia 3201
	Oncologia 6401
	Pneumologia 6801
	Psichiatria 4001
	Pronto soccorso
	Pediatria 3901
	Radiologia
	Anestesia e rianimazione
	SSD Reumatologia
Neurochirurgia	Otorinolaringoiatria 3801

	Ortopedia e traumatologia 3603
Neurologia	Psichiatria 4001
Otorinolaringoiatria	Chirurgia generale 0901
	Terapia intensiva 4906
	Anatomia patologica
	Radiologia
Pediatria	Terapia intensiva neonatale 7301

***Strutture specialistiche universitarie o convenzionate che devono essere presenti nella rete formativa (Allegato 2 D.M. 402/2017)**